DUCCIO GUIDI
NOTAIO
VIA CAVOUR 53
TEL. 0184235042 - FAX 0184237482
18039 VENTIMIGLIA

Ventimiglia addì 23.11.2006

Certifico io sottoscritto Duccio Guidi, Notaio in Ventimiglia, iscritto presso il Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Imperia e Sanremo, che con verbale a mio rogito in data 22.11.2006, Rep.n.3586/2462, il signor:
LANTERI MAURO, nato a Sanremo (IM) il 5 settembre 1954
nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della: **"ASSOCIAZIONE PEDAGOGICA STEINERIANA"**, con sede in Vallebona (IM) Via del Municipio n.3, c.f.90055140082,
mi ha richiesto di assistere, redigendone in forma pubblica il relativo verbale, alle risultanze dell'assemblea straordinaria dei soci della predetta Associazione, qui riunita per questo giorno luogo ed ora, e regolarmente convocata a norma di legge e di statuto, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Assunzione nuovo testo di statuto sociale, con particolare riferimento agli artt.2, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 22 e 23.

Dopo ampia discussione l'Assemblea, regolarmente convocata a norma di statuto, per alzata di mano, all'unanimità

HA DELIBETO:

l'adozione del nuovo Statuto di seguito riportato:

STATUTO

ARTICOLO 1 - E' costituisca l'Associazione di volontariato denominata **"Associazione Pedagogica Steineriana"** con sede legale in Vallebona, Via del Municipio n.3 ed è retta dalle norme del presente statuto.

ARTICOLO 2 - L'Associazione è un'organizzazione di volontariato che si richiama ai principi del movimento pedagogico iniziato da Rudolf Steiner ed accoglie fra i propri soci chiunque si riconosca nei sopracitati principi e riscuota il consenso del consiglio direttivo.

Ai sensi della legislazione regionale vigente ed ai fini dell'iscrizione all'apposito registro regionale delle organizzazioni di volontariato, l'associazione opera e potrà operare in tutti i settori come precisato nel successivo articolo 3.

L'associazione svolge la propria attività nell'ambito del territorio della Regione Liguria.

ARTICOLO 3 - L'associazione non ha alcuno scopo di lucro, è apartitica, si ispira alle finalità sociali, civili e culturali nutrite del sentimento religioso,

proprio dei principi e della pratica della Pedagogia Steineriana. Essa si propone di perseguire in quanto tale e nella persona dei propri soci e di quanti altri vorranno collaborare, attraverso le loro prestazioni individuali volontarie, spontanee e gratuite la promozione e la gestione di iniziative volte a favorire al divulgazione dei principi pedagogici in ciascun in ciascun dei seguenti settori: a) culturale; b) educativo; c) sportivo e ricreativo.

ARTICOLO 4 - L'Associazione promuove iniziative didattiche, ed a tal fine favorisce lo scambio di informazioni e la collaborazione con istituzioni pubbliche e private, genitori e famiglie, singole persone attraverso momenti di studio, incontri, conferenze e dibattiti, potrà indire corso interni di formazione di addestramento oltre che di aggiornamento volti alla qualificazione ed all'aggiornamento professionale dei volontari aderenti ed operanti nei vari settori compresi nel presente statuto; inoltre l'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti od avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti previsti dal quarto comma dell'articolo 3 della Legge n.266 dell'11 agosto 1991 e potrà altresì svolgere l'attività di volontariato secondo quanto richiamato nell'articolo 3.

ARTICOLO 5 - L'associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 6 - il patrimonio dell'associazione è costituita da:

* oblazioni, finanziamenti, contributi a fondo perduto degli associati, di terzi (privati, stato, enti o istituzioni pubbliche, organismi internazionali), donazioni e lasciti testamentari oltre che da ogni altra liberalità che a qualsiasi titolo le pervenisse;
* eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:

1 - quote sociali:
2 - rimborsi derivanti da convenzioni
3 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
4 - da ogni entrata e/o bene che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Patrimonio ed entrate dell'associazione dovranno essere utilizzati esclusivamente per gli scopi di cui all'articolo 3 del presente statuto e verranno depositati su un conto corrente bancario.

ARTICOLO 7 - L'esercizio finanziario si chiude il 31 agosto di ogni anno.

Entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio il consiglio direttivo dovrà redigere e presentare al-

l'assemblea di soci il bilancio consuntivo dell'esercizio e quello preventivo del successivo esercizio. Il bilancio dovrà indicare separatamente i beni, i contributi ed i lasciti eventualmente ricevuti dall'associazione.

ARTICOLO 8 - L'associazione è costituita da soci fondatori, ordinari ed aggregati. I soci fondatori sono coloro he hanno partecipato alla costituzione dell'associazione, partecipano all'assemblea con voto deliberativo.

I soci ordinari sono le persone fisiche che intendono collaborare alla gestione dell'associazione e, corrispondendo ai requisiti e conformi nelle intenzioni agli obiettivi di questo statuto, vedranno accettata la loro domanda di adesione dal consiglio direttivo, che ha la facoltà di stabilire il numero massimo dei soci ordinari.

I soci ordinari di maggiore età fanno parte dell'assemblea dei soci con diritto di voto attivo e passivo. Tali associati sono obbligati al versamento della quota annuale stabilita dal consiglio direttivo.

I soci aggregati sono le persone fisiche che, corrispondendo ai requisiti e conformi nelle intenzioni agli obiettivi di questo statuto, vedranno accettata la loro domanda di adesione dal consiglio direttivo.

In caso di minori, la domanda di adesione dovrà essere vidimata dai genitori esercenti la potestà. Tutti i soci hanno diritto di partecipare e di fruire di tutte le attività e dei locali e mezzi associativi. Essi sono tenuti ad osservare l presente statuto, il regolamento interno e tutte le delibere assunte dall'assemblea dei soci e dal consiglio direttivo. Ciascun socio dovrà versare la quota di associazione ed il contributo assicurativo obbligatorio che annualmente verranno stabiliti dal consiglio direttivo ed avrà diritto alla tessera sociale ed alla copertura assicurativa.

Tra il socio e l'associazione non può esservi alcuna forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo oppure qualsiasi altro rapporto di contenuto patrimoniale.

Le prestazioni fornite dal socio aderente all'associazione di cui al presente statuto non dovranno in alcun modo essere retribuite, nè dall'organizzazione nè dal beneficiario delle prestazioni stesse.

Al volontario che presta l'attività potranno essere rimborsate dall'organizzazione el spese sostenute per l'attività prestata nella misura prestabilita dall'organizzazione stessa.

Il socio che presta la propria attività deve farlo nei limiti e nei termini che gli verranno comunicati di

volta in volta dal consiglio direttivo. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità, mancata attiva partecipazione, indegnità.
La morosità e la mancata attiva partecipazione verranno dichiarata dal consiglio direttivo. L'indegnità verrà sancita dall'assemblea dei soci. Il socio che non abbia più i requisiti richiesti dal presente statuto verrà automaticamente escluso dall'associazione. l'esclusione verrà constatata e resa operativa dal consiglio direttivo. **Detti provvedimenti dovranno essere motivati; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno della notifica della delibera di esclusione.**

ARTICOLO 9 - Sono organi dell'associazione:
* l'assemblea dei soci
* il consiglio direttivo
* il collegio dei revisori dei conti
* il collegio dei probi viri.

ARTICOLO 10 - L'assemblea è la riunione in forma collegiale dei soci fondatori, ordinari e aggregati. All'assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento ella finalità associativa. L'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno ed entro il primo trimestre dell'anno sociale. L'assemblea è convocata con delibera del consiglio direttivo in via ordinaria o in via straordinaria quanto lo steso lo ritenga opportuno. Ogni partecipante all'assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo volto.
I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea da altro socio purchè munito di delega scritta. Ogni socio non può portare più di tre deleghe.

ARTICOLO 11 - L'assemblea riunita in via ordinaria:
- approva il bilancio preventivo e consuntivo che deve essere obbligatoriamente formato nei termini e coi modi previsti dal terzo comma dell'articolo 3 della Legge n.266 dell'11 agosto 1991 con le modalità descritte nel successivo articolo 12;
- nomina per elezione, a scrutinio segreto e con tre distinte votazioni, l Presidente dell'associazione, il Vice-Presidente ed il Consiglio Direttivo che ricopriranno le cariche associative con assoluta gratuità:
- approva il Regolamento interno;
- delibera sugli indirizzi e le direttive generali dell'associazione;
- elegge i membri del collegio dei revisori dei conti e di quello dei probi viri;
- delibera quant'altro alla stessa demandato dalla Legge, dallo statuto e dal regolamento interno.

ARTICOLO 12 - L'assemblea dei soci viene convocata i-

noltre ogni qualvolta il consiglio, a maggioranza assoluta, lo riterrà opportuno o quando ne faccia richiesta motivata almeno **un decimo** dei soci.
L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno dovrà essere affisso nella bacheca sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, oppure potrà essere comunicato ai soci tramite lettera.
La partecipazione all'assemblea dei soci avviene personalmente o per delega scritta rilasciata ad altro socio in regola con i versamenti sociali che comunque non più esser portatore di più di tre deleghe. La delega non può essere rilasciata ai membri del consiglio direttivo, del collegio dei revisori dei conti e dei probi viri.
L'assemblea è presieduta dal presidente del collegio direttivo, o in sua assenza, dal vice presidente. Spetta la presidente dell'assemblea constatare le regolarità delle deleghe, il diritto di intervento ed in genere il regolare funzionamento dell'adunanza e la validità delle deliberazioni che in essa sono assunte.
L'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall'art.21 del Codice civile.
Tutte le deliberazioni sono prese a scrutinio palese, l'elezione delle cariche sociali si effettua a scrutinio segreto. Su proposta di un socio l'assemblea può deliberare l'elezione a scrutinio palese. Delle riunione dell'assemblea dei soci si redige verbale a cura del segretario.

ARTICOLO 13 - Il presidente dell'associazione è eletto dall'assemblea tra i **soci fondatori, ordinari ed aggregati**. Dura in carica tre anni. Rappresenta L'associazione e ne manifesta la volontà.

ARTICOLO 14 - Il vice presidente dell'associazione è eletto dall'assemblea tra i **soci fondatori, ordinari ed aggregati**. Dura in carica tre anni. Sostituisce il presidente in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo del presidente, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione, entro un mese, dell'assemblea per la elezione di tutte le cariche associative.

ARTICOLO 15 - Il consiglio direttivo è composto da:
* il presidente dell'associazione che lo preside;
* il vice presidente
* tre o più consiglieri, purchè in numero dispari, secondo quanto sarà deliberato di volta in volta dell'assemblea

I consiglieri sono eletti dall'assemblea tra i suoi **soci fondatori, ordinari ed aggregati**. Il consiglio

direttivo dura in carica tre anni. Le riunioni del consiglio sono convocate dal presidente che ne fissa l'ordine del giorno. Il presidente è obbligato a convocare la riunione del consiglio ed a fissare specifici argomenti all'ordine del giorno, quanto ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti del consiglio.

ARTICOLO 16 - Il segretario è nominato dal consiglio anche tra i soci non facenti parte del consiglio steso. Dura in carica finchè dura il consiglio che lo ha nominato.

ARTICOLO 17 - Il tesoriere è nominato dal consiglio tra i consiglieri. Dura in carica finchè dura il consiglio che lo ha nominato.

ARTICOLO 18 - I coordinatori vengono nominati dal consiglio tra tutti i soci. Durano in carica finchè dura il consiglio che li ha nominati.

ARTICOLO 19 - I componenti del consiglio direttivo decadono:

- per dimissioni
- per revoca, quanto non esplichino più l'attività associativa inerente la loro carica, quando non partecipino per più di tre volte consecutive alle riunioni convocate dal presidente o quanto sia intervenuti gravi motivi. La revoca viene deliberata dall'assemblea dei soci, sentito l'interessato.

Le dimissioni o la revoca del presidente dell'associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari, in tal caso si applica la disposizione di cui al precedente articolo 12 comma 4. Le dimissioni o la revoca degli altri titolari di cariche statutarie determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo.

ARTICOLO 20 - Compiti dei membri del consiglio direttivo:

il presidenza da solo oppure, in caso di sua impossibilità, il vice presidente ed il tesoriere congiuntamente, rappresentano legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e curano l'esecuzione delle deliberazioni prese dall'assemblea dei soci e dal consiglio.

Il presidente da solo oppure il vice presidente ed il tesoriere congiuntamente nei casi di giustificata urgenza possono esercitare i poteri spettanti al consiglio direttivo stesso, salve ratifica da parte di questo nella prima riunione:

- il presidente dea solo ed il vice presidente ed il tesoriere congiuntamente hanno il potere di emettere e firmare di mandati di pagamento e li assegni sul conto

corrente bancario dell'associazione. Il consiglio potrà eventualmente delegare questo potere ad altri membri del consiglio stesso.
- il vice presidente fa le veci del presidente in caso di sua impossibilità
- il segretario si occupa dell'ordinario funzionamento dell'associazione, della tenuta dell'archivio sociale e redige i verbali delle riunioni;
- il tesoriere aggiorna i libri contabili e sociali, ottemperando a tutte quelle mansioni che sono di norma di sua competenza;
- i coordinatori dirigono le attività dei rispettivi settori
- i consiglieri collaborano per al migliore gestione dell'associazione.

ARTICOLO 21 - Collegio dei revisori dei conti:
L'amministrazione dell'associazione è sottoposta al controllo del collegio dei revisori dei conti, costituito da tre membri eletti dall'assemblea dei soci al suo interno, che durano in circa tre anni e sono rieleggibili.
I revisori dei conti dovranno accertare la regolare tenuta delle contabilità sociale e redigeranno una relazione annuale sui bilanci, potranno accertare la consistenza di cassa e la consistenza del patrimonio sociale e potranno provvedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

ARTICOLO 22 - Il collegio dei Probi Viri
Il collegio dei probi viri è composto da tre membri nominati dall'assemblea dei soci al suo interno, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Tutte le controversie sociali tra i Soci e tra questi e l'Associazione saranno sottoposti alla competenza del predetto Collegio che giudicherà "pro bono et aequo" esclusa ogni formalità di procedura con lodo inappellabile.

ARTICOLO 23 - Scioglimento, trasformazione e modifiche al presente Statuto
Lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio possono essere decisi su proposta del Consiglio Direttivo dall'Assemblea dei Soci, **che delibererà col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati**. Nessun socio potrà chiedere all'associazione restituzione di denaro o di altri beni che durante l'attività dell'associazione abbia eventualmente ad essa ceduto o nei suoi confronti maturato. **La trasformazione anche parziale dell'associazione e le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall'assemblea, presenti almeno i tre quarti degli associati e**

col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 24 - L'associazione è regolata dal presente statuto e per quanto qui non espressamente previsto e stabilito dal regolamento interno redatto annualmente dal consiglio direttivo dell'associazione e approvato dall'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 25 - E' fatto divieto di distribuire a chiunque, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salto che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

In caso di estinzione dell'associazione gli eventuali beni residuati dopo la liquidazione vengono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore secondo le disposizioni del codice civile, ai sensi del quarto comma dell'articolo 5 della Legge n.266 dell'11 agosto 1991.

ARTICOLO 26 - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile.

Si rilascia il presente certificato per gli usi consentiti dalla Legge.